(CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’)

**REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E DI TRASPARENZA E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO DI CORE – CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI – S.P.A.**

**Art. 1**

**(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

1. per “la Società”, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_);
2. per “sito istituzionale”, il sito *web* della Società (all’indirizzo www.\_\_\_\_\_\_\_\_);
3. per “il Decreto”, il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Art. 2**

**(Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che la Società è tenuta ad assolvere al fine di assicurare l’accessibilità totale delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 11 del decreto.

2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, all’art. 6, le modalità per l’esercizio dell’accesso civico di cui all’art. 5 del decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.

**Art. 3**

**(Obblighi di pubblicità e trasparenza)**

1. La Società pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l’organizzazione, l’attività e le finalità istituzionali previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza, avendo come riferimento anche le circolari interpretative al riguardo emanate dagli Organismi competenti (tra queste si sita la circolare n. 1/2014 emanata il 14 febbraio 2014 dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione – *“Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate”*).

**Art. 4**

**(Programma per la trasparenza e l’integrità)**

1. La Società, in quanto ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse, predispone un *“Programma per la trasparenza e l’integrità”*, parte integrante del *“Piano di prevenzione della corruzione”*, con le stesse finalità disciplinate dall’art. 10 del decreto.

2. Detto *“Programma”* definisce le misure, i modi e le iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

3. Le misure del *“Programma”* sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal *“Piano di prevenzione della corruzione”*.

**Art. 5**

**(Limiti alla trasparenza)**

1. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di dati personali.

**Art. 6**

**(Accesso civico)**

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico di cui all’art. 5 del decreto, gli interessati presentano apposita istanza, secondo modalità indicate sul sito istituzionale, al “Responsabile per l’esercizio del diritto di accesso civico da parte dei cittadini di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013" (istituito ai sensi della delibera CIVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013, paragrafo 4), che si pronuncia sulla richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto dall’art. 3 del presente regolamento.

2. La Società, entro trenta giorni, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 5 del decreto e in coerenza con il citato art. 3 del presente regolamento, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, la Società indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

3. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al “Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza”, titolare del potere sostitutivo, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione secondo quanto previsto dal decreto e in coerenza con l’art. 3 del presente regolamento, provvede ai sensi del comma 2 entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza.

**Art. 7**

**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Società.

2. Dell’approvazione del presente regolamento e delle sue successive modifiche sarà data comunicazione agli Enti vigilanti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_